



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n°06 TFT 01 del 09 luglio 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 09 luglio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 1/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Motta Gregorio (Presidente Società A.S.D. Florida);

società A.S.D. Florida.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12930/734 del 16/05/19:

- a) il sig. Motta Gregorio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Florida, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione C.U. n. 1 LND stagione sportiva 2017/2018 e al C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;
- b) la società A.S.D. Florida per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Motta Gregorio.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate e non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Motta Gregorio, Presidente della società A.S.D. Florida;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Florida.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017/2018 non è stato indicato alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Florida Sig. Motta Gregorio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- mesi due di inibizione a carico del sig. Motta Gregorio, Presidente della società A.S.D. Florida;
- ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Florida.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 2/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Seminara Carmelo Tiberio (Presidente Società U.S.D. Atletico Catania);

sig. Gagliano Domenico (Dirigente Società U.S.D. Atletico Catania);

società U.S.D. Atletico Catania.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12971/751 del 17/05/19:

- a) il sig. Seminara Carmelo Tiberio, all'epoca dei fatti Presidente della società Società U.S.D. Atletico Catania, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per aver consentito o comunque non impedito al sig. Barbieri Vito di svolgere le funzioni di allenatore sebbene privo della relativa qualifica e per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante alcune gare del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;
- b) il sig. Gagliano Domenico, all'epoca dei fatti Dirigente della società Società U.S.D. Atletico Catania, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al sig. Barbieri Vito di svolgere le funzioni di allenatore durante alcune gare del Campionato Regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla U.S.D. Atletico Catania, sebbene privo della relativa qualifica;
- c) la società Società U.S.D. Atletico Catania per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Seminara Carmelo Tiberio e dal dirigente Gagliano Domenico.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate e non hanno fatto pervenire memorie difensive

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Seminara Carmelo Tiberio, Presidente della società U.S.D. Atletico Catania;

mesi tre di inibizione a carico del sig. Gagliano Domenico, Dirigente della società U.S.D. Atletico Catania;

ammenda di € 200,00 a carico della società U.S.D. Atletico Catania.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di tre gare del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017/2018 non è stato indicato nelle distinte gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della U.S.D. Atletico Catania sig. Seminara Carmelo Tiberio e il Dirigente sig. Gagliano Domenico omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- mesi uno di inibizione a carico del sig. Seminara Carmelo Tiberio, Presidente della società U.S.D. Atletico Catania;
- mesi uno di inibizione a carico del sig. Gagliano Domenico, Dirigente della società U.S.D. Atletico Catania;
- ammenda di € 200,00 a carico della società U.S.D. Atletico Catania.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 4/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Rapisarda Mario (Presidente Società A.S.D. Pro Megara Iblea Futsal);
società A.S.D. Pro Megara Iblea Futsal.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato C5 Femminile.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 13258/568 del 23/05/19:

- a) il sig. Rapisarda Mario, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pro Megara Iblea Futsal, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 comma 1 N.O.I.F. e 17 comma 6 Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito al sig. Grasso Luigi di svolgere le funzioni di allenatore sebbene non regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico a causa del mancato pagamento della relativa quota annuale
- b) la società Società A.S.D. Pro Megara Iblea Futsal per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente sig. Rapisarda Mario e dal sig. Rossi Luigi.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate e non hanno fatto pervenire memorie difensive

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Rapisarda Mario, Presidente della società A.S.D. Pro Megara Iblea Futsal;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Pro Megara Iblea Futsal.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di sedici gare del Campionato C5 Femminile stagione sportiva 2017/2018, è stato indicato quale allenatore il sig. Rossi Luigi, soggetto non regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico a causa del mancato pagamento della relativa quota annuale.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Pro Megara Iblea Futsal sig. Rapisarda Mario omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo e tenuto conto della cessata attività della società deferita

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- mesi tre di inibizione a carico del sig. Rapisarda Mario, Presidente della società A.S.D. Pro Megara Iblea Futsal;
- ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Pro Megara Iblea Futsal tenuto conto della cessazione da ogni attività .

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 501/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Pol. Paceco 1976;

sig. Marino Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti della Pol. Paceco 1976);

Sigg. Hernandez Dario, Agate Alessandro, Catalano Alessio, Marino Michele, Sainey Sillah, Virgilio Alessio, Nocera Giuseppe, Messina Federico, Terranova Pietro, Parisi Vincenzo, Jaber Keba, Kondjtra Yankouba, Iovino Antonino, Caltagirone Nicolas, Bognanni Simone, Fricano Giacomo, Testa Davide, Scarpitta Antonino Salvatore e Daguanno Patric Giovanni, tutti calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Eccellenza stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 21/05/19 proc. 13111/572pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società Pol. Paceco 1976;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Marino Salvatore;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Hernandez Dario, Agate Alessandro, Catalano Alessio, Marino Michele, Sainey Sillah, Virgilio Alessio, Nocera Giuseppe, Messina Federico, Terranova Pietro, Parisi Vincenzo, Jaber Keba, Kondjtra Yankouba, Iovino Antonino, Caltagirone Nicolas, Bognanni Simone, Fricano Giacomo, Testa Davide, Scarpitta Antonino Salvatore e Daguanno Patric Giovanni.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società Pol. Paceco 1976;
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Marino Salvatore;
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Hernandez Dario, Agate Alessandro, Catalano Alessio, Marino Michele, Sainey Sillah, Virgilio Alessio, Nocera Giuseppe, Messina Federico, Terranova Pietro, Parisi Vincenzo, Jaber Keba, Kondjtra Yankouba, Iovino Antonino, Caltagirone Nicolas, Bognanni Simone, Fricano Giacomo, Testa Davide, Scarpitta Antonino Salvatore e Daguanno Patric Giovanni.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 09 luglio 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI